

**PROGRAMMA AFFIDAMENTO INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA A  
SOGGETTI ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE – ANNO 2021**

**ALLEGATO BILANCIO DI PREVISIONE 2021-2023**

**Riferimenti normativi**

1. articolo 42, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 267/2000 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*) che prevede la competenza dell'organo consiliare in materia di “programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie”;

2. l'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001 (*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*), come modificato dall'articolo 17, comma 26, lett. a), del decreto legge n. 78/2009, convertito in legge n. 102/2009, che dispone, tra l'altro, “Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

- l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
- l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. ...”;

3. l'articolo 3 comma 55 della legge n. 244/2007 (*legge finanziaria 2008*), come modificato dalla legge n. 133/2008 “Gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”;

4. l'articolo 3 comma 56 della legge n. 244/2007 (*legge finanziaria 2008*), come modificato dalla legge n. 133/2008 “Con il regolamento di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni. La violazione delle disposizioni regolamentari richiama costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo”;

5. il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

**Incarichi esclusi**

Dal presente programma restano esclusi:

- gli incarichi conferiti con riferimento ad attività istituzionali stabilite dalla legge;
- gli incarichi legali relativi al patrocinio e alla rappresentanza in giudizio dell'Ente e gli incarichi professionali attinenti ai servizi di architettura e ingegneria, in quanto espressamente disciplinati dal codice dei contratti;
- le collaborazioni meramente occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione, caratterizzata dal rapporto *intuitu personae*, che comportano, per loro stessa natura, una spesa "equiparabile" ad un rimborso spese, quali ad esempio, la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni o simili (circolare Dipartimento Funzione Pubblica n. 2/2008).

#### **ABROGAZIONE LIMITI DI SPESA PER INCARICHI DI STUDIO E CONSULENZA**

La Legge di bilancio 2020 (legge 27.12.2019, n. 160) ha eliminato, a decorrere dal 2020, una serie di vincoli di spesa, tra cui l'art. 6 comma 7 del D.L. 78/2018 che limitava la spesa per consulenze nel massimo del 20% della spesa 2009.

#### **MODALITA' AFFIDAMENTO INCARICHI:**

L'affidamento dei suddetti incarichi di collaborazione autonoma avverrà nel rispetto delle disposizioni del Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e servizi, attraverso il quale saranno fissati i criteri per il conferimento, sulla scorta dei criteri generali fissati dal Consiglio Comunale.

#### **LIMITE MASSIMO SPESA ANNUA PER INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA**

Viene fissato - per l'anno 2021 - nella misura del 0,50% della spesa corrente (Titolo 1° al netto FPV € 25.172.731,19) del bilancio di previsione, il limite massimo della spesa annua complessiva per il conferimento degli incarichi di collaborazione autonoma.

#### **ELENCO MATERIE OGGETTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA PER L'ANNO 2021**

- di gestione del territorio, tutela ambientale, sicurezza e demanio;
- di appalti e contratti pubblici;
- di problematiche complesse di natura legale (extragiudiziale), fiscale, contributiva e/o pensionistica e privacy;
- di gestione delle politiche turistiche e culturali
- di gestione delle politiche sociali;